

## **Regolamento transitorio della Commissione di Ammissione e di Verifica della posizione professionale degli iscritti FERPI**

*Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale FERPI nella riunione di 18 febbraio 2020*

### **1. Competenze, composizione, procedure**

- 1.1. Ai fini e ai sensi di quanto disposto agli art. 1, 2, 3, 5, 9 comma o) e 15 dello Statuto della Federazione Relazioni Pubbliche Italiane è istituita la **Commissione di Ammissione e Verifica** della posizione professionale degli iscritti FERPI (CAV), organo sociale della Federazione.
- 1.2. La Commissione viene nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale ed è composta da 6 membri, scelti fra gli iscritti negli elenchi dei "Soci Professionisti Qualificati" e dei "Soci Professionisti", e dal Segretario Generale. La Commissione nomina tra i suoi componenti il proprio Presidente.
- 1.3. La Commissione, con il coordinamento del Presidente CAV e del Segretario Generale, definisce, organizza e gestisce le sessioni dei colloqui d'esame di ammissione per l'iscrizione all'elenco "Soci Professionisti" e all'elenco "Soci Associati", nonché le sessioni di verifica della posizione professionale.
- 1.4. La Commissione è tenuta a svolgere periodiche sessioni di colloqui d'esame di ammissione nella sede della Federazione o in altre sedi. I colloqui d'esame possono essere organizzati anche via Skype o tramite altro strumento di videoconferenza.
- 1.5. La data, la sede e il programma della sessione di colloqui d'esame di ammissione o di valutazione sono notificati a ciascun candidato dalla segreteria nazionale. Alla notifica vengono allegate copie dello Statuto della Federazione, dei codici di autoregolamentazione e del Regolamento della Commissione di ammissione e di verifica.
- 1.6. Le delibere della Commissione sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti alla riunione.
- 1.7. La mancata partecipazione non giustificata a tre riunioni immediatamente successive della Commissione e/o a sessioni di colloqui d'esame di ammissione e di verifica a cui un componente aveva assicurato la sua presenza, comporta una delibera di decadenza dall'incarico.
- 1.8. Ogni sessione di colloqui d'esame di ammissione o di verifica risulterà validamente convocata con la presenza del Presidente della Commissione e del Segretario Generale o, in casi di forza maggiore, da loro delegati scelti tra i componenti della Commissione stessa. In ciascuna sessione può essere presente un rappresentante della Sezione territoriale che ospita la sessione. Ogni sessione di colloqui d'esame è ritenuta valida se sono presenti anche in videoconferenza almeno tre componenti della commissione
- 1.9. La Commissione redige periodicamente una Relazione sui fabbisogni formativi, rilevati in occasione dei colloqui d'esame, destinata alla CASP e agli Organi sociali.
- 1.10. La Commissione esaurisce le sessioni di colloqui d'esame trenta giorni prima della data dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, fissata per l'elezione degli Organi sociali, di cui al punto d) dell'art. 7 dello Statuto.

### **2. Colloqui d'esame per l'ammissione dei "Soci Professionisti" e "Soci Associati"**

- 2.1. La domanda di iscrizione ai colloqui d'esame per l'ammissione come "Soci Professionisti" deve essere sottoscritta da un socio presentatore ed accompagnata da documentazione costituita da un curriculum che illustra le attività professionali svolte negli ultimi tre anni.
- 2.2. La Commissione ha facoltà di determinare procedure diverse ed in deroga da quelle considerate nel presente Regolamento, in presenza di titoli e di documentazione di particolare rilievo presentati dal candidato.
- 2.3. La partecipazione ai colloqui d'esame degli esami di ammissione per l'iscrizione dei "Soci Professionisti" comporta il versamento della quota di ammissione, determinata dal Consiglio Direttivo per l'anno corrente, che può essere effettuata prima o dopo il colloquio d'esame e, comunque, entro e non oltre tre giorni successivi alla sessione in cui è stata notificata l'avvenuta iscrizione alla Federazione.

2.4. La domanda di iscrizione ai colloqui d'esame di ammissione come "Soci Associati", è regolata da quanto indicato per i Soci Professionisti ai punti 2.1, 2.2, 2.3., fatta eccezione per la domanda di iscrizione, che deve essere corredata da una documentazione che attesti di avere iniziato e svolto ininterrottamente da almeno due anni un'attività professionale di RP e di Comunicazione, in modo unico o preminente, nei termini previsti dall'articolo 1 dello Statuto FERPI.

2.5. Il candidato che viene valutato non idoneo nei colloqui d'esame per l'iscrizione come "Socio Associato", ha la facoltà di ripresentare domanda di ammissione ai colloqui trascorso un anno dalla sessione in cui è stato valutato non idoneo. Tale facoltà comporta il versamento della quota di ammissione richiesta per la sessione.

2.6. Il "Socio Associato", una volta maturati i requisiti previsti dallo Statuto - tre anni di iscrizione in regola con il pagamento della quota annuale - può richiedere di essere ammesso agli elenchi dei "Soci Professionisti"; a tal scopo dovrà presentare alla CAV formale richiesta che sarà corredata dall'attestazione CASP di aver adempiuto agli obblighi di aggiornamento professionale obbligatorio.

### **3. Cessazione o sospensione dell'attività professionale**

3.1. I "Soci Professionisti" iscritti da almeno 10 anni ininterrottamente e che abbiano cessato o sospeso di svolgere l'attività professionale di cui all'art. 1 dello Statuto, possono presentare domanda per trasferire la propria iscrizione in apposito elenco.

3.2. I Soci che, iscritti per almeno 10 anni ininterrotti negli elenchi dei 'Soci Professionisti' e che avendo cessato o sospeso l'attività professionale di cui all'art. 1 dello Statuto, abbiano fatto domanda di essere iscritti nell'apposito elenco previsto dallo Statuto all'art. 3 ultimo comma, possono chiedere il reintegro nell'elenco 'Soci Professionisti' mediante autocertificazione della loro nuova posizione professionale.

### **4. Verifica della posizione professionale degli iscritti**

4.1. La Commissione è tenuta a svolgere le attività di verifica del permanere dei requisiti a suo tempo valutati per l'iscrizione negli elenchi dei "Soci Professionisti" e dei "Soci Associati" effettuando ogni tre anni la verifica della posizione professionale di ciascun iscritto, con le modalità ritenute più opportune, proposte e condivise con il Consiglio Direttivo Nazionale.

4.2. Ove la Commissione abbia a constatare che un iscritto non ha esercitato per tre anni consecutivi, prima della data di verifica, l'attività professionale nei modi e nei termini previsti dall'art. 1 dello Statuto, ne dispone la cancellazione dal relativo Elenco.

### **Norma transitoria**

Il presente Regolamento sostituisce il testo adottato e deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale Ferpi nella riunione di Torino del 5 luglio 2013 ed entra in vigore nella stessa data in cui viene approvato il Verbale della riunione del CDN del 18 febbraio 2020.